

CAPITOLATO SPECIALE DI POLIZZA RCT/O (allegato 3)

La garanzia della presente polizza è prestata in relazione a qualsivoglia attività e/o competenza istituzionale del Contraente, comprese tutte le attività preliminari, accessorie, complementari, annesse, connesse, collegate e/o conseguenti, sportive e ricreative, ovunque e da chiunque svolte e/o gestite, anche indirettamente e/o in forma mista e/o tramite Associazioni e/o Volontariato.

Tra le attività e competenze istituzionali del Contraente devono ritenersi comprese le attività e competenze vere e proprie, nonché servizi, funzioni, compiti, obblighi e/o semplici incombenze quali e quanti discendono da leggi, da regolamenti e/o deliberazioni e/o provvedimenti emanati da Organi competenti, compresi quelli emanati dai propri Organi, nonché da usi e/o costumi e/o consuetudini, compreso ciò e quanto a nuovo e non svolto al momento della sottoscrizione della presente polizza.

Resta espressamente e validamente convenuto che, qualora il Contraente o l'Assicurato fosse chiamato a rispondere di danni, quale civilmente responsabile a sensi di legge, la Società ne assumerà la garanzia, sia per quanto descritto nella presente polizza sia per quanto dovesse emergere successivamente, anche se qui non descritto e anche se nelle descrizioni qui riportate o in altre eventuali descrizioni future vi fosse errore, omissione, dubbio, imprecisione o indeterminazione.

Massimali Assicurati

Responsabilità Civile verso Terzi	p 2.500.000	per sinistro con il limite di per persona e di per danni a cose ed animali
	p 5.500.000	
	p 2.500.000	
Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera	p 2.500.000	per sinistro con il limite di
	p 2.000.000	per ogni prestatore di lavoro infortunato

Calcolo del premio Annuo

Il premio annuo, determinato dall'applicazione del tasso del _____ per mille imponibile per l'ammontare delle **Retribuzioni Lorde di p _____** corrisposte dal Contraente ai propri Dipendenti nel periodo di assicurazione di riferimento, verrà pagato con rateazione annuale.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).

ART. 2 - Altre Assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto all'Impresa l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile).

ART. 3 - Durata dell'Assicurazione - Disdetta - Cessazione - Proroga - Rinnovo

Dalle ore 24 del _____

Alle ore 24 del _____

E' data facoltà alle Parti di disdire ad ogni scadenza annuale, fissata al 30 Giugno, l'assicurazione mediante preavviso da darsi con lettera raccomandata spedita entro e non oltre **60 (sessanta) giorni** da detta scadenza.

In mancanza di tale disdetta l'assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente fino alla scadenza del _____.

Resta sin d'ora concordato tra le Parti che l'eventuale disdetta intimata dalla Società alla presente assicurazione varrà per l'intero Lotto di polizze aggiudicate nella Trattativa Privata, salvo che il Contraente non richieda, per iscritto, il mantenimento di uno o più delle suddette assicurazioni, nel qual caso la Società sarà tenuta al rispetto degli accordi contrattuali.

Alla scadenza del _____ la polizza si intenderà **cessata senza obbligo di preventiva disdetta**.

E' facoltà del Contraente, entro i 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni (**Legge 18/04/2005 n. 62 art. 23**).

La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 30 (trenta) giorni dall'inizio della proroga.

In tal caso la regolazione del premio avverrà, con le modalità di seguito previste, successivamente al termine del periodo di proroga.

E' inoltre facoltà del Contraente richiedere, entro i 90 (novanta) giorni antecedenti la scadenza, il rinnovo dell'assicurazione ai sensi di Legge.

ART. 3 bis - Decorrenza della Copertura - Pagamento dei premi anticipati - Periodo di mora per ogni rata

A parziale deroga dell'Art. 1901 del Codice Civile, **il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 30 giorni dalla decorrenza della polizza**; la garanzia si interrompe alle ore 24.00 del trentesimo giorno dalla stessa data di decorrenza e verrà riattivata dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga il premio per le rate successive entro il 30° giorno dalla scadenza, la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza riprendendo vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le scadenze successive.

Se il Contraente non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

I premi devono essere pagati al Broker o alla Compagnia alla quale è assegnata la polizza.

ART. 4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 5 - Aggravamento del rischio.

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 del Codice Civile).

ART. 6 - Diminuzione del rischio.

Nel caso di diminuzione del rischio l'Impresa è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 del Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro (v. anche art. 22).

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all'Impresa entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 del Codice Civile).

L'adempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 del Codice Civile).

ART. 8 ó Disdetta in caso di sinistro.

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, l'impresa può recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni. In tal caso essa, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 9 ó Proroga dell'assicurazione.

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 90 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno.

ART. 10 ó Oneri fiscali.

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

ART. 11 ó Foro competente.

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero del luogo dove ha sede l'impresa, ovvero di quello dove ha sede l'Agenzia, cui è assegnata la polizza o presso la quale è stato concluso il contratto.

ART. 12 ó Rinvio alle norme di legge.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE**ART. 13 ó Responsabilità civile verso terzi. (R.C.T.)**

L'impresa in base alle dichiarazioni dell'Assicurato ed alle condizioni tutte di polizza si obbliga, fino alla concorrenza dei massimi di garanzia pattuiti, a tenere indenne l'Assicurato stesso di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge.

ART. 14 ó Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro. (R.C.O.)

Qualora l'assicurazione comprenda anche la responsabilità civile verso i prestatori di lavoro l'impresa si obbliga altresì a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n° 1124, nonché del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n° 38 e del decreto legislativo 19 aprile 2001, n° 202, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti, soggetti ad assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e adibiti alle attività per le quali è prestata la presente assicurazione;
- b) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni conseguenti ad infortunio e non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, n°1124 e del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n°38, nonché del decreto legislativo 19 aprile 2001, n° 202, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata sulla base della Tabella delle menomazioni approvata con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 luglio 2000.

Purché soggetti ad assicurazione obbligatoria e adibiti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, ai fini della presente garanzia sono equiparati ai dipendenti:

- i lavoratori parasubordinati e interinali;
- limitatamente alle azioni di rivalsa promosse dall'INAIL, i titolari, i soci (escluso il legale rappresentante), i familiari coadiuvanti (non dipendenti).

Qualora l'INAIL eserciti azione surrogatoria in base all'art. 1916 del Codice Civile, anziché quella di regresso prevista dalla legge speciale per gli infortuni sul lavoro, a parziale deroga dell'art. 18, lettera c) delle Norme e fermo quanto previsto al punto b) del presente articolo, i dipendenti sono considerati nel novero dei terzi.

La garanzia è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione infortuni di legge.

La presente garanzia non comprende le malattie professionali.

ART. 15 ó Pluralità di Assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

ART. 16 ó Priorità nell'utilizzo del massimale

Fermo il contenuto dell'art. 15, Pluralità di Assicurati, il massimale verrà utilizzato in via prioritaria a copertura della Responsabilità Civile del Contraente/Assicurato ed in via subordinata, per il residuo, a copertura della Responsabilità Civile degli altri Assicurati.

Nel caso di conflitto di interessi tra il Contraente/Assicurato e gli altri Assicurati le garanzie tutte di polizza operano soltanto a favore del primo.

ART. 17 ó Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i danni che avvengono nel Territorio Italiano (Città del Vaticano e Repubblica di San Marino compresi), nonché nei Paesi dell'Unione Europea.

ART. 18 ó Persone considerate terzi

Tutte le persone diverse dall'Assicurato (o dalle persone che ne hanno la rappresentanza di fronte alla legge, se l'Assicurato non è una persona fisica), compresi, se non hanno cagionato il sinistro:

- a) i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro;
- b) i dipendenti dell'Assicurato soggetti all'assicurazione obbligatoria suddetta, quando non si trovino sul lavoro o in servizio, oppure quando trovandosi sul lavoro o in servizio, dovessero subire lesioni personali per fatto colposo direttamente imputabile ad altro dipendente dell'Assicurato.

ART. 19 ó Esclusioni.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) derivanti dalla proprietà, possesso ed uso di veicoli a motore, natanti ed aeromobili, nonché alle persone ed alle cose su di essi trasportate, nonché i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria come previsto dalla Legge 24.12.1969 n. 990 e successive modificazioni;
- b) derivanti da fatti dolosi compiuti dagli Amministratori del Contraente;
- c) alle cose del Contraente o di terzi da lui detenute a qualsiasi titolo in conseguenza di incendio, furto o rapina;
- d) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- e) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
- f) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- g) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, o qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti nel corso dell'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
- h) causati da mezzi meccanici e macchine operatrici semoventi che siano condotti od azionati da persone non abilitate a norma delle disposizioni vigenti;
- i) di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti ad inquinamenti dell'atmosfera, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni, colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali ed in genere di tutto quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- j) a condutture ed impianti sotterranei in genere;
- k) a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno da qualsiasi causa determinati;
- l) dovuti a distribuzione o deterioramento di denaro o titoli al portatore;
- m) riconducibili all'attività delle Aziende Municipalizzate;
- n) da inosservanza della legge sulla privacy del 31/12/1997, n°675.

L'assicurazione RCT e RCO non vale per i danni:

- o) da detenzione o impiego di esplosivi;
- p) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- q) derivanti da richieste di risarcimento a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spungiforme (TSE), come a titolo esemplificativo l'encefalopatia spungiforme bovina o nuove varianti della malattia Creutzfeldt-Jacob (vCJD).
- r) derivanti direttamente e/o indirettamente, seppur in parte, da amianto o da qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura amianto;
- s) da campi elettromagnetici.

ART. 20 - Estensioni di garanzia e/o garanzie complementari sempre operanti

L'assicurazione è altresì operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per:

- la proprietà e/o conduzione e/o utenza e/o uso degli immobili sia propri che occupati, oppure destinati a pubblici servizi od attività istituzionali, di strutture mobili, di campi da gioco, di impianti o centri sportivi, piscine, palestre, stadi e loro attrezzature e macchinari, nonché proprietà di ruderi monumentali e non, e di tutti quei manufatti che, per tipologia e destinazione d'uso, non possono considerarsi dei fabbricati veri e propri.

L'impresa rinuncia alla descrizione in polizza dei fabbricati assicurati e della loro ubicazione, facendo riferimento per la loro identificazione ad idonea documentazione depositata presso il Contraente;

Per quanto riguarda la manutenzione, la garanzia è efficace sia per quella ordinaria che straordinaria eseguita direttamente dal Contraente.

La garanzia non comprende i danni derivanti:

- da lavori per ampliamenti, sopraelevazioni e/o demolizioni non eseguiti direttamente in economia;
- da spargimento e/o rigurgiti di fogna, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di condutture o tubazioni; per i danni conseguenti a rotture accidentali di tubazioni si stabilisce una franchigia assoluta di **Euro 500,00**;

- da umidità o stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
- la proprietà di acquedotti con relativa rete di distribuzione ed erogazione; sono esclusi dalla garanzia i rischi relativi a bacini artificiali, condotte forzate e dighe. La garanzia comprende i danni alla persona da erogazione di acqua alterata;
- la proprietà di impianti di distribuzione di gas combustibili non in bombole o di impianti di teleriscaldamento, con relativa rete di distribuzione ed erogazione, compresi i danni diretti da rotture accidentali di tubazioni sotterranee;
- la proprietà e/o uso di biciclette, veicoli a mano o a traino animale;
- la proprietà, uso, installazione ovunque di cartelli pubblicitari, cartelli stradali, striscioni, attrezzature, insegne e simili;
- l'esercizio di stazioni di rilevamento o di centraline per la registrazione dei dati riguardanti l'inquinamento;
- l'esercizio e/o uso di mezzi e/o macchine speciali durante l'esplorazione delle loro attività, nonché per l'uso di gru e bracci caricati su detti mezzi;
- l'esercizio di farmacie comunali, subordinata al possesso, da parte dei dipendenti del Contraente, addetti alla farmacia, dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività da loro svolta, compresi i danni cagionati, entro un anno dalla consegna, e comunque durante il periodo di validità della garanzia, da prodotti e specialità smerciati. Per prodotti galenici e non, di produzione propria, venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti a vizio originario dei prodotti stessi. L'assicurazione riguarda solamente i danni verificatisi non oltre la data di scadenza della polizza;
- l'esercizio di scuole di qualsiasi ordine e grado, colonie estive, invernali ed elioterapiche, centri culturali, cinema, teatri e simili, macelli pubblici, mercati, canili municipali, foro boario, locali per servizi igienici e bagni pubblici, cimiteri (con relativi impianti e macchinari), circoli ricreativi, ambulatori o poliambulatori - laboratori di analisi esclusa comunque ogni responsabilità di natura professionale medica;
- l'esercizio di parcheggi, autorimesse ed autosilo custoditi; per i danni ai veicoli in consegna o custodia al Contraente, ferma l'esclusione dei danni da furto o da incendio;
- l'esercizio e/o gestione di mense, uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande, compresi i danni cagionati dai generi somministrati o smerciati durante il periodo di validità della garanzia, esclusi quelli dovuti a vizio di origine del prodotto. Per i generi alimentari di produzione propria venduti o somministrati direttamente dall'Ente, l'assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti da vizio di origine del prodotto. L'assicurazione riguarda solamente i danni verificatisi non oltre la data di scadenza della polizza;
- l'esercizio diretto dell'attività di nettezza urbana, compreso l'uso di cassonetti, campane per la raccolta di residui vetri, carta ed altro materiale e contenitori vari. E' compresa la proprietà e/o esercizio di impianto di incenerimento;
- l'esercizio di tutti i pubblici servizi istituzionali, gestiti direttamente dal Contraente, compresi quelli di affissioni, beneficenza, pubblica sicurezza (compreso l'impiego per servizio o da parte di personale autorizzato all'uso o di armi da fuoco e cani).
- L'organizzazione di gite, visite guidate negli uffici dell'Assicurato, manifestazioni culturali, sportive (escluse comunque le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e le relative prove, come stabilito all'articolo 3 della Legge 24.12.1969, n. 990), ricreative, politiche, religiose, mostre, mercati, esposizioni e fiere di carattere temporaneo, compreso l'allestimento e lo smontaggio degli stands e tensiostrutture;
- la mancata od insufficiente segnaletica stradale orizzontale e verticale, difettoso funzionamento di semafori e di altre strutture concernenti la circolazione stradale;
- l'attività di manutenzione di ponti, corsi d'acqua, canali, rete viaria di proprietà dell'Ente Contraente;
- l'attività di sgombero neve, della rete viaria dell'Ente, di giardini, parchi, aree adibite a verde pubblico in genere, purchè i suddetti lavori vengano eseguiti direttamente dal Contraente con propri dipendenti e mezzi idonei;
- l'affidamento o l'assistenza di minori - compresa l'attività di tutele esercitata ai sensi di legge - e di persone portatrici di handicap per danni arrecati a terzi per fatto proprio delle persone assistite e/o delle persone preposte. L'assicurazione si estende alla responsabilità civile incombente al Contraente per danni subiti dalle persone in affidamento ed affidate a famiglie, sempreché detti danni siano diretta conseguenza di eventi la cui responsabilità possa farsi risalire all'Assicurato / Contraente, pertanto l'impresa rinuncia al diritto di surroga nei confronti delle persone preposte o che comunque hanno assunto affidamento. Inoltre i minori in affidamento e le persone portatrici di handicap sono considerate terzi anche tra loro e la garanzia viene estesa ai danni che gli stessi possono arrecare a cose di proprietà del personale che opera nei centri di assistenza sociale e, per le persone portatrici di handicap, tale estensione vale anche quando siano inseriti nelle strutture scolastiche. Per questa specifica estensione il limite di risarcimento massimo annuo per uno o più sinistri viene stabilito in **Euro 5.200,00**;
- la responsabilità civile personale dei dipendenti e degli Amministratori del Contraente per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle loro mansioni, ivi compresa la responsabilità ai sensi del D.Lgs.626/94 e successive modificazioni ed integrazioni.
Agli effetti di questa garanzia sono considerati terzi anche i dipendenti e gli Amministratori del Contraente, semprechè dall'evento derivino morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'articolo 583 C.P.
- la committenza per lavori e/o servizi in genere, compreso quanto previsto dalle norme di cui al D.Lgs.494/96;
- lesioni personali per danni subiti da coloro che eseguono prove ed esami in merito all'eventuale assunzione nell'organico del Contraente, nonché per i danni a persone e/o cose causate da detti partecipanti sempreché sia riscontrata la responsabilità dell'Ente nell'evento dannoso e si tratti di sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- danni cagionati a terzi da persone che pur non essendo dipendenti dello stesso svolgono attività (anche saltuarie od occasionali) per conto dell'Ente. In questa categoria di persone rientrano anche i lavoratori socialmente utili così come definiti dalla legge del 1/12/1997 n.468, gli obiettori di coscienza e i militari in servizio di leva.

La garanzia vale per gli infortuni da questi subiti in occasione di lavoro o di servizio escluse le malattie professionali ed unicamente per morte, lesioni gravi o gravissime, così come descritto dall'articolo 583 C.P.

La garanzia è inoltre estesa alla responsabilità civile personale dei soggetti sopra descritti per danni involontariamente cagionati a terzi o tra loro nello svolgimento delle rispettive mansioni per conto dell'Ente;

- danni provocati ad autoveicoli in genere di terzi, rimossi con autoveicoli appositamente attrezzati. Tale garanzia è prestata nel limite del massimale previsto in polizza per danni a cose, ma comunque con un massimo risarcimento per ogni sinistro di **Euro 5.200,00** e di **Euro 26.000,00** per periodo assicurativo annuo;
- danni provocati a terzi per l'uso di anticrittogamici quando fanno parte della normale manutenzione delle piante, giardini e parchi pubblici;
- danni conseguenti da contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualsiasi natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

Resta escluso ogni altro caso di inquinamento e in particolare restano esclusi i danni da inquinamento dovuti a graduali emissioni, scarichi, dispersioni o fuoriuscite di sostanze di qualsiasi natura, qualunque ne sia la causa.

L'assicurazione non vale in caso di inosservanza delle Norme e disposizioni in materia impartite dalle autorità, e vigenti al momento del sinistro.

Restano comunque esclusi i danni derivanti a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. Tale garanzia è prestata nel limite del massimale previsto in polizza per danni a cose, ma comunque con un massimo risarcimento per ogni sinistro e per periodo assicurativo annuo di **Euro 260.000,00** e con applicazione dello scoperto del **10%** con il minimo di **Euro 2.600,00** per singolo sinistro;

- danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi in conseguenza di incendio in genere di cose dell'Assicurato o da lui detenute, con esclusione dei danni conseguenti ad incendio dei fabbricati e loro contenuto in proprietà e/o uso all'Assicurato. Tale garanzia è prestata nel limite del massimale previsto in polizza per danni a cose, ma comunque con un massimo risarcimento per ogni sinistro e per periodo assicurativo annuo di **Euro 260.000,00**;
- danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purchè conseguenti a danni risarcibili a termini di polizza. Tale garanzia è prestata nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di **Euro 52.000,00** per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo e con applicazione dello scoperto del **10%** per ogni sinistro con il minimo assoluto di **Euro 1.550,00** per singolo sinistro;
- danni alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori che per volume o peso non possono essere rimosse. Tale garanzia è prestata nel limite del massimale previsto in polizza per danni a cose, ma comunque con un massimo risarcimento per ogni sinistro e per periodo assicurativo annuo di **Euro 52.000,00**;
- danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose caricate dall'Assicurato sui mezzi stessi;
- danni dovuti a franamento o cedimento del terreno in conseguenza di lavori edili direttamente eseguiti dall'Assicurato, alla condizione che tali danni non derivino da lavori relativi alla esecuzione di sottomurature o altre tecniche sostitutive. Tale garanzia è prestata con scoperto **10%** con il minimo di **Euro 1.550,00** ed un massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di **Euro 155.000,00** per danni a fabbricati;
- danni a condutture, tubazioni sotterranee, tombinature, in conseguenza di scavi, eseguiti direttamente dall'Assicurato, con o senza uso di compressori, ruspe e macchine edili in genere. Tale garanzia viene prestata con un massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di **Euro 155.000,00**.

ART. 21 6 Franchigie

Se non diversamente previsto, la presente assicurazione è prestata con una franchigia fissa per ogni singolo sinistro pari ad **Euro _____,00= (_____/00)**.

Si conviene quanto segue:

- i sinistri per cui pervenga richiesta di risarcimento per un importo pari od inferiore ad p _____,00 saranno gestiti direttamente dal Contraente che terra a proprio carico ogni e qualsivoglia spesa ad essi correlata; tali sinistri non dovranno essere denunciati alla Società.
- I sinistri per cui pervenga richiesta di risarcimento per un importo superiore ad p _____,00 saranno inoltrati alla Società entro 30 gg. dal ricevimento e la Società ne assumerà la gestione provvedendo direttamente alla trattazione.
- I sinistri che non siano immediatamente quantificabili attraverso la richiesta di risarcimento verranno valutati congiuntamente dalla Società e dal Contraente e, a tal fine:
 1. Il Contraente tratterà presso i propri uffici la documentazione relativa.
 2. Il primo giorno lavorativo di ogni mese la Società ed il Contraente provvederanno all'esame congiunto della documentazione stabilendo se il sinistro rientri o me no in franchigia. Nel caso in cui il sinistro rientrasse in franchigia il Contraente provvederà alla gestione diretta della stesso, tenendo a proprio carico ogni e qualsivoglia spesa correlata. Altrimenti il sinistro verrà denunciato alla Società.
 3. Si conviene tra le parti che ogni bimestre la Società provvederà ad inviare al Contraente l'elenco delle franchigie da recuperare ed il medesimo provvederà al pagamento entro 45 gg dal ricevimento.

ART. 22 - Regolazione del premio

- A. Se il premio è convenuto, in tutto od in parte, in base ad elementi di rischio variabili, lo stesso è anticipato in via provvisoria come risultante dal conteggio esposto in polizza.

Alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata della polizza, il premio verrà regolato in base alle variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il conteggio, fermo restando l'importo minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro i 60 giorni successivi alla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata della polizza, il Contraente deve fornire per iscritto alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. i dati necessari alla regolazione e cioè, secondo il caso, l'indicazione:

- del volume di affari (fatturato con esclusione dell'IVA);
- degli altri elementi variabili contemplati in polizza.

B. Se il Contraente non effettua entro detto termine la comunicazione dei dati, l'Impresa risarcisce i danni sui sinistri, non ancora indennizzati, denunciati nell'annualità soggetta alla regolazione del premio, detraendo per ogni sinistro una franchigia assoluta di 5.000 Euro.

Non si applicano le disposizioni del presente articolo sull'applicazione della franchigia nel caso di comunicazione tardiva dei dati, a condizione che la stessa sia corredata della documentazione probatoria necessaria e che da tale documentazione non emergano differenze attive a favore dell'Impresa.

- C. Se il Contraente effettua entro detto termine la comunicazione dei dati potranno risultare le seguenti ipotesi:
- qualora in base agli elementi comunicati, risultasse un credito a favore del Contraente l'Impresa restituirà l'importo dovuto al netto delle imposte versate.
 - nel caso in cui, invece, risultasse un credito a favore dell'Impresa il Contraente è tenuto al pagamento della somma dovuta, comprensiva delle imposte.
 - In ogni caso le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi a quello della richiesta.

Qualora il Contraente non effettui il pagamento della somma dovuta a titolo di regolazione del premio l'Impresa, trascorso tale termine e a condizione che il Contraente abbia pagato il premio minimo stabilito per l'annualità in corso, liquiderà i danni sui sinistri denunciati nella nuova annualità assicurativa in misura proporzionale al rapporto tra:

- il premio minimo anticipato in via provvisoria e
- la somma del premio anticipato in via provvisoria e l'importo risultante a credito dell'Impresa per effetto della regolazione del premio.

D. Qualora all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio minimo anticipato, tale premio viene rettificato dall'Impresa a partire dalla prima scadenza annuale successiva a quella di detta regolazione e fino ad un importo pari al 75% dell'ultimo premio consuntivo.

Qualora il premio sia convenuto, anche in parte, in base alle retribuzioni corrisposte al personale compreso nell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro, il Contraente, per l'adempimento degli obblighi previsti dal presente articolo, deve fornire anche la copia dell'ultima dichiarazione delle retribuzioni inviata, come d'obbligo, all'INAIL.

La somma dovuta all'Impresa a titolo di premio minimo, per ciascun anno o periodo minore, in nessun caso potrà essere inferiore all'importo indicato sul simple di polizza.

Il mancato pagamento del premio minimo stabilito comporta la sospensione della garanzia assicurativa ai sensi dell'art. 1901 cod. civ..

ART. 23 ó Denuncia dei sinistri relativi ai prestatori di lavoro.

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta penale a norma di legge, nonché quelli per i quali anche se non ha avuto luogo l'inchiesta penale, è pervenuta all'Assicurato una richiesta scritta di risarcimento.

ART. 24 ó Gestione delle vertenze di danno ó Spese legali.

L'Impresa assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico dell'Impresa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Impresa e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'Impresa non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

ART. 25 ó Assicurazione obbligatoria infortuni: errata interpretazione delle norme di legge.

La garanzia R.C.O. conserva validità anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi di denuncia previsti dalla legge speciale per gli infortuni sul lavoro, in quanto ciò non derivi da inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali o con le quali deve rispondere.

ART. 26 ó R.C.T. e R.C.O.: estensione alla rivalsa dell'INPS.

Le garanzie R.C.T. e R.C.O. si estendono alle azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12/6/1984, n° 222.

ART. 27 ó Gestione della Polizza

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla AB INSURANCE BROKER di Alfredo BONTEMPO Via Forno Rosso n. 5 ó 66054 Vasto (CH), professionista iscritto all'ARUI col n. B000143113. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente polizza saranno svolti per conto del Contraente dal broker.

Per quanto concerne l'incasso dei premi di polizza, il versamento sarà effettuato dal Contraente al broker che provvederà al versamento alla Compagnia Assicuratrice ovvero direttamente alla Compagnia.

Resta intesa l'efficacia liberatoria, anche ai termini dell'art. 1901 Codice Civile, del pagamento così effettuato.

Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal broker alla Compagnia, in nome e per conto dell'Assicurato, si intenderà come fatta dall'Assicurato stesso.

Parimenti, ogni comunicazione fatta dall'Assicurato al broker si intenderà come fatta alla Compagnia, purché non comporti variazioni nelle condizioni di polizza

ART. 28 ó Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società e il broker assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modifiche.

La Società e il broker s'impegnano a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia a cui appartiene l'Ente appaltante della notizia dell'adempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.